

**STATUTO
ENTE DEL TERZO SETTORE
ASSOCIAZIONE QUOVADIS APS**

**ART. 1
(Denominazione e sede)**

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato <<ASSOCIAZIONE QUOVADIS APS>> che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

È fatta salva la facoltà di procedere al riconoscimento della personalità giuridica anche successivamente, ai sensi dell'Art. 22 del D.Lgs 117/2017, senza che si necessita una modifica statutaria apposita.

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha sede legale in Via Cesare Battisti n. 40, nel Comune di Centuripe (EN).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

**ART. 2
(Statuto)**

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

**ART. 3
(Efficacia dello statuto)**

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

**ART. 4
(Interpretazione dello statuto)**

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

**ART. 5
(Finalità e Attività)**

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

a) promuovere attività di istruzione e formazione; b) assistenza scolastica ai fini di solidarietà sociale; c) agire su situazioni di emarginazione sociale di diversa natura, sia di minori che maggiorenni, realizzando interventi formativi coerenti con il loro percorso di crescita; d) organizzare corsi di potenziamento e recupero su qualsiasi materia, avvalendosi se è necessario anche di docenti professionisti esterni all'associazione. L'associazione inoltre intende

perseguire le ulteriori finalità nell'ambito di scuole, circoli e biblioteche comunali: a) diffondere la cultura della biblioteca presso le istituzioni ed i cittadini, al fine di valorizzare questo servizio e di creare le condizioni di una sua migliore e più consapevole fruizione; b) promuovere l'innovazione nell'ambito dei servizi bibliotecari con particolare attenzione alle opportunità che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, possono offrire alle biblioteche; c) contribuire all'aggiornamento ed alla formazione professionale del personale che opera nelle biblioteche; d) divulgare l'importanza della biblioteca nella società della conoscenza e nei processi di ricerca, recupero e distribuzione dell'informazione; e) promozione, organizzazione e gestione di attività turistiche, artistiche e di valorizzazione del patrimonio storico-culturale; f) promozione, organizzazione e gestione di attività sportive, musicali, ludiche e ricreative.

Le attività che si propone di svolgere (attività di interesse generale di cui l'art. 5 comma 1 del D.lgs. 117/2017), prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono le seguenti:

- educazione, istruzione e formazione professionale e le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio (lettera f)
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (lettera i);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lettera k);
- * formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lettera l).

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

a) programmazione delle attività affinenti corsi ed eventi formativi; b) assistenza immediata verso i richiedenti direttamente nel luogo dove verranno svolte le attività; c) sistemi di comunicazione indiretta, come la teleconferenza e la messaggistica istantanea, per offrire assistenza a distanza. Inoltre, le finalità attinenti alle attività perseguite in scuole, circoli e biblioteche comunali, verranno perseguite attraverso: a) l'utilizzo, previa disponibilità finanziarie per l'acquisto di innovazioni digitali come tablet, PC e smartphone; b) installazione di applicativi collegati al sistema bibliotecario direttamente nei dispositivi dei soggetti fruitori del servizio; d) convenzioni con banche dati per l'effettuazione di ricerche.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Siciliana.

ART. 6 (Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea, fin dal momento in cui risultano iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8 (Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente



sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9 (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati;
- Organo di amministrazione;
- Presidente;
- **Organo di controllo, se sorge l'obbligo;**
- **Organo di revisione, se sorge l'obbligo.**

ART. 11 (L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria, in prima convocazione, delibera la modifica dello statuto dell'associazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'assemblea straordinaria, in seconda convocazione, delibera la modifica dello statuto dell'associazione con qualunque sia il numero dei presenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 15 (Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da numero minimo di tre e massimo sette membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. 5 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.
In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 16 (Il Presidente)

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 **(Organo di controllo)**

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 **(Organo di Revisione legale dei conti)**

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Tuttavia, come disciplinato dall'art. 17 di codesto Statuto, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti è possibile affidarla all'organo di controllo. In tal caso si applicano le regole già previste all'art. 17.

Art. 19 **(Libri sociali)**

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo di amministrazione.

ART. 20 **(Risorse economiche)**

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runts.
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.



ART. 21 (I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24 (Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 26
(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 27
(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28
(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 29
(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 30
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31
(Disposizioni finali)

Il presente statuto sostituisce, a decorrere dalla data di approvazione ed a tutti gli effetti di legge, quello precedente approvato in assemblea costituente il 19/01/2017.

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32
(Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.
2. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Letto, approvato e sottoscritto il 22/02/2021, in Centuripe, durante la seduta di Assemblea Straordinaria in seconda convocazione.

Firmato:

Giuseppe Bini
Tommaso Nicotri
Luigi Di Rocco
Antonio Di Rocco
Antonio Di Rocco
Antonio Di Rocco
Antonio Di Rocco
Antonio Di Rocco
Antonio Di Rocco
Antonio Di Rocco



Agenzia
Entrate
Ufficio di Centuripe
Sezione Stacchi di ADR - INL

Esatto Euro 200,00	Reg. to al n° 641/3
	il 2-3 FEB. 2021



(Geom. **Mario Giuseppe**)

Cognome **PARISI**
 Nome **GIUSEPPE**
 Nato il **17-08-1992**
 (atto n. **1442** - **1** - **A** 1992)
 a **CATANIA (CT)**
 a **ITALIANA**
 Cittadinanza **CENTURIPPE (EN)**
 Residenza **LUDOVICO ARIOSTO 7**
 Via
 Stato civile **STUDENTE**
 Professione
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
180
 Statura **Castani**
 Capelli **Castani**
 Occhi **NESSUNO**
 Segni particolari


 Firmata da **GIUSEPPE PARISI**
 Firmata a **CENTURIPPE** il **10-06-2016**
 Il **MUNICIPALINO INCARICATO DAL SINDACO**
 Imprime **Maria** su **linguistini**
 Maria Anna Sapienza

Scadenza : **17-08-2026**
 Diritti : **10,58**

AX5756984


REPUBBLICA ITALIANA

 COMUNE DI
 CENTURIPPE
 CARTA D'IDENTITA'
 N° **AX5756984**
 DI
PARISI GIUSEPPE

Giuseppe Parisi



23 FEB, 2021

ASSOCIAZIONE QUOVADIS APS

Sede Legale: Via Cesare Battisti n. 40 - 94010 Centuripe (EN)

Sede Operativa: c/o Biblioteca Comunale, Viale Corradino, sn - Centuripe 94010 (EN)

Cod. Fiscale: 91058810861

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Verbale n. 14

L'anno 2021, il giorno 22 del mese di febbraio alle ore 19.00, presso la sede sociale operativa in Centuripe (EN), c/o Biblioteca Comunale, Viale Corradino, sn, e nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e di contenimento imposte dai DPCM, a seguito della Pandemia Covid-19, si è riunita l'assemblea straordinaria dell'Associazione per deliberare sul seguente

ordine del giorno

- Approvazione modifica dello Statuto per adeguamento al D.Lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore);
- Approvazione variazione denominazione sociale e l'indirizzo della sede legale nell'ambito dello stesso Comune;
- Varie ed eventuali;

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi del vigente statuto sociale il Sig. Parisi Giuseppe, verbalizza la Sig.ra Rosmary Nicotra.

Il Presidente, dopo aver ricordato che:

- la presente assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata ai sensi dello statuto in seconda convocazione, poiché nella prima non fu raggiunto il numero legale previsto dallo statuto vigente;
- alla presente assemblea è rappresentato il Consiglio Direttivo;
- alla presente assemblea sono presenti 10 soci iscritti ed aventi diritto di voto.

dichiara

pertanto, la presente assemblea straordinaria, riunita in seconda convocazione ai sensi dello statuto, valida ed atta a trattare sui punti posti all'ordine del giorno.

- Sul primo punto posto in discussione, il Presidente espone all'assemblea la necessità di effettuare le modifiche statutarie necessarie per adeguarsi al nuovo D.Lgs 117/2017, meglio conosciuto come Codice del Terzo Settore, ai fini di poter procedere all'iscrizione all'istituendo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Quest'ultimo infatti sarebbe molto vantaggioso per codesta organizzazione poiché la qualifica di Ente del Terzo Settore permetterebbe di fruire delle diverse agevolazioni previste per tali enti.

I soci hanno avuto modo di visionare, presso la sede sociale, il nuovo statuto dal giorno successivo a quello di proposta della modifica statutaria, ovvero dal Verbale del Consiglio Direttivo del 01/02/2021, rispettando altresì il termine di deposito di 20 giorni previsto dalla normativa in materia.

Pertanto, il Presidente invita questa assemblea a deliberare sulla modifica dello statuto così come redatto ed adeguato al Codice del Terzo Settore da parte dell'Organo amministrativo, ed allegato a questo verbale al n. "1".

L'assemblea, sentito quanto relazionato dal Presidente, all'unanimità

delibera

ASSOCIAZIONE QUOVADIS APS

Sede Legale: Via Cesare Battisti n. 40 - 94010 Centuripe (EN)

Sede Operativa: c/o Biblioteca Comunale, Viale Corradino, sn - Centuripe 94010 (EN)

Cod. Fiscale: 91058810861

di approvare il nuovo Statuto così come modificato ed adeguato dall'organo amministrativo ed illustrato nell'allegato "1" a questo verbale ed a quello dell'organo amministrativo del 01/02/2021.

Il presidente passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, ovvero sulla proposta di variazione della denominazione sociale in "ASSOCIAZIONE QUOVADIS APS" e della sede legale dell'associazione nell'ambito dello stesso Comune di Centuripe, ovvero in Via Cesare Battisti n. 40.

L'assemblea, sentito quanto relazionato dal Presidente, all'unanimità

delibera

di variare la denominazione sociale in "ASSOCIAZIONE QUOVADIS APS" e l'indirizzo della sede legale di codesta associazione, istituendolo in Via Cesari Battisti n. 40 - 94010 Centuripe (EN).

L'assemblea da inoltre mandato al Presidente, di effettuare tutti gli adempimenti necessari per la registrazione del nuovo statuto, presso gli uffici di amministrazione finanziaria.

L'assemblea inoltre da mandato al Presidente, di effettuare gli adempimenti necessari per la comunicazione del nuovo indirizzo della sede legale e della nuova denominazione sociale, presso gli enti di amministrazione finanziaria ed altri enti.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente, visti esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, dichiara sciolta la seduta alle ore 20.45.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario

Rosmary Nicotri

Il Presidente

Giuseppe Amore

ASSOCIAZIONE QUOVADIS APS

Sede Legale: Via Cesare Battisti n. 40 - 94010 Centuripe (EN)

Sede Operativa: c/o Biblioteca Comunale, Viale Corradino, sn - Centuripe 94010 (EN)

Cod. Fiscale: 91058810861

Firme Soci:

Romney Nicotri
Giuseppe Kerini
Lennardo Di Lino
Vincenzo Pizzi
Giovanni Velezio
Giovanna Maresca Gio
Daniele Russo
Giovanna La Spina
Francesco Di Paolo
Gaetano Cantone

